

Economia

LAVORO

Fai la tua domanda all'esperto: esperto.lavoro@repubblica.it

Lavoratore costretto a uno straordinario “abnorme”. Il Tribunale: va risarcito per danno psicofisico

a cura della redazione *Economia*

ESPERTO LAVORO

la Repubblica



Il caso di un addetto al trasporto pubblico da migliaia di ore extra. Il messaggio di fondo: lo straordinario può essere richiesto dal datore, ma quando diventa eccessivo lede il lavoratore. Per questo è giusto il risarcimento

Ascolta l'articolo

24 OTTOBRE 2026 ALLE 05:00 2 MINUTI DI LETTURA

Che succede se un lavoratore fa tanto straordinario per mancanza di personale da star male? Deve esser risarcito. A mettere nero su bianco l'orientamento è

stata la sentenza n. 7915 del 3 ottobre 2026, spiegata dall'avvocato Paola Lonigro dello studio Trifirò and Partners Avvocati.

Il caso di Napoli

il Tribunale di Napoli torna sul tema del danno da usura psicofisica conseguente allo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti legali e contrattuali, ribadendo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza lavoristica: quando la prestazione straordinaria supera di gran lunga i tetti consentiti e si protrae per diversi anni, il pregiudizio non patrimoniale del lavoratore è risarcibile e la sua esistenza può ritenersi presunta nell'an, in quanto collegata alla violazione dell'art. 36 della costituzione..

La controversia sottoposta al vaglio del Tribunale di Napoli nasce dall'azione promossa da un dipendente del settore del trasporto pubblico locale, il quale aveva dedotto di avere svolto attività lavorativa straordinaria ben oltre il limite massimo consentito dalla disciplina collettiva di settore, pari a 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive. Aveva quindi chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da usura psicofisica, distinto dal danno biologico, allegando e documentando a mezzo delle buste paga il numero di ore di lavoro straordinario prestato per diversi anni.

La difesa della società: manca personale

La società datrice si era costituita in giudizio, eccependo la mancata prova della pretesa maggior gravosità della prestazione resa in esubero rispetto ai limiti previsti dal contratto collettivo di settore, deducendo che le prestazioni di lavoro straordinario si erano peraltro rese necessarie in ragione della carenza di personale e del blocco delle assunzioni disposto dalla Regione Campania, ragion per cui il ricorso al lavoro straordinario rappresentava l'unico strumento atto a garantire l'attività di copertura dei turni indispensabili all'esercizio ferroviario.

Il Tribunale: lo straordinario “abnorme” genera danno

Il Tribunale ha anzitutto richiamato il principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui il lavoro straordinario “abnorme”, se protratto oltre i limiti normativi e contrattuali per un periodo significativo, genera un danno da usura psicofisica autonomo rispetto al danno biologico, che attiene alla lesione del diritto al riposo, all’equilibrio psico-fisico e alla vita familiare e sociale del lavoratore.

Ciò premesso, il Giudicante ha poi rilevato che, nel caso esaminato, il numero di ore di lavoro straordinario eccedente i limiti contrattuali, come attestato dalle buste paga prodotte, era stato effettuato dal lavoratore per diversi anni e ciò consentiva di qualificare la prestazione come abnorme e, dunque, idonea a ledere la sfera non patrimoniale del lavoratore.

Il risarcimento

Venendo al quantum del risarcimento, il Tribunale, dopo avere escluso che lo stesso potesse essere commisurato alle maggiorazioni previste dal contratto collettivo per il lavoro straordinario, ritenendo tale parametro eccessivo, visto che l’attività lavorativa era già stata retribuita come straordinario, ha attribuito rilievo ad un accordo sindacale aziendale che individuava nel 15% dell’importo riconosciuto come straordinario nell’ultimo decennio un parametro utile di ristoro.

Il Giudicante ha qualificato tale accordo come un indice utile per la liquidazione equitativa del risarcimento, perché espressione di una valutazione compiuta in sede qualificata e rappresentativa di interessi contrapposti e ha poi applicato una logica progressiva: per un monte ore di lavoro straordinario compreso tra 3000 e 5000 ore come accertato nel caso in esame, ha reputato equa, ai fini di determinare in via equitativa il risarcimento del danno da usura psico-fisica, la misura del 25% dell’importo riconosciuto come straordinario nel periodo oggetto di contestazione.

La decisione del Tribunale di Napoli si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento a reprimere l'uso strutturale dello straordinario oltre le soglie fisiologiche del rapporto di lavoro. Il messaggio è chiaro: il lavoro straordinario può essere legittimamente richiesto dal datore di lavoro, ma quando diventa sistematicamente eccedentario, si trasforma in un fattore di lesione della persona del lavoratore e genera una autonoma obbligazione risarcitoria.

La sentenza, inoltre, mostra un approccio pragmatico alla quantificazione del danno, attingendo alla contrattazione sindacale aziendale al fine di applicare criteri concreti e verificabili. Ne deriva una pronuncia destinata ad avere rilievo nei contenziosi in cui il lavoratore lamenta che il datore di lavoro abbia fatto ricorso al lavoro straordinario come una modalità ordinaria di organizzazione del lavoro in violazione dei limiti legali e contrattuali e domandi per l'effetto il risarcimento del danno da usura psico-fisica patito.